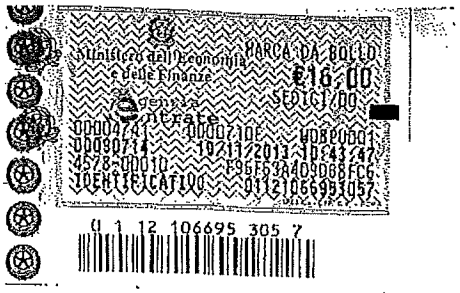

Atto costitutivo di

Associazione Sportiva Dilettantistica

Con la seguente scrittura privata sottoscritta a Varese, il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre 2013 (duemilatredici), tra le sottoscritte parti :

1) **Fabbrini Silio**, nato a Varese il 26 aprile 1968 , residente a Gavirate, (codice fiscale: FBBSLI68D26L682A)

2) **Lorenzini Elena**, nata a Varese il 27 luglio 1973 , residente a Varese, (codice fiscale: LRNLNE73L67L682G)

3) **Villani Elena**, nata a Varese il 15 giugno 1971 , residente a Solbiate Arno, (codice fiscale: VLLLNE71H55L682W)

4) **Ciotti Nicola**, nato a Varese il 02 agosto 1984, residente a Comerio , (codice fiscale: CTTNCL84M02L682W);

5) **VENEZIANO Andrea**, nato a Varese il 14 marzo 1974, residente a Varese, (codice fiscale: VZNNDR74C14L682C);

si conviene e stipula quanto segue

1) è costituita l'associazione sportiva **"Associazione Sportiva Dilettantistica Varese Triathlon. S.B.R."**, spendibile nei confronti di terzi anche con la sigla **"ASD Varese Triathlon"**, con sede in Varese, via Firenze, n° 8.

2) L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica dell'atletica leggera.

A tale scopo l'associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere, gestire spazi pubblicitari in suddette gare, nonché promuovere ed organizzare eventi anche a scopo benefico per per propagandare lo sport e svolgere attività ricreative o culturali.

Potrà altresì istituire corsi di formazione ed addestramento e svolgere attività didattica per lo sport della corsa. L'associazione potrà compiere ogni altra iniziativa ritenuta utile e/o opportuna per la promozione degli sport dilettantistici.

3) L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi del CONI e della Federazione Italiana Di Atletica Leggera - FIDAL- e delle altre federazioni sportive o enti di promozione sportiva ai quali delibererà d'aderire.

4) L'associazione è retta dallo statuto che, debitamente firmato dai soci fondatori, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

5) La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera straordinaria dell'assemblea degli associati.

6) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei signori:

Fabbrini Silio, Lorenzini Elena, Villani Elena e Ciotti Nicola, tutti sopra generalizzati.

I consiglieri nominati eleggono:

Fabbrini Silio alla carica di presidente;

Lorenzini Elena alla carica di vicepresidente;

Villani Elena alla carica di segretario;

Ciotti Nicola alla carica di consigliere;

Veneziano Andrea alla carica di consigliere;

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti.

Il Presidente dell'Associazione avrà, oltre ai poteri che gli venissero delegati dal Consiglio Direttivo, la firma e la rappresentanza generale dell'Associazione, senza limitazione alcuna. Egli curerà l'espletamento di tutte le formalità necessarie per la legale esistenza dell'Associazione e viene delegato ad introdurre nel presente atto e nell'allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni e aggiunte che fossero richieste.

7) Spese, imposte e tasse relative alla costituzione dell'Associazione sono a carico dell'Associazione con il presente atto costituita.

Fabbrini Silio

Lorenzini Elena

Villani Elena

Ciotti Nicola

Veneziano Andrea

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Ufficio Territoriale di Varese
Registrato il 10 GEN. 2014

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Nadia Mara MANFREDINI

ALLEGATO "A"

STATUTO

Dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

VARESE TRIATHLON S.B.R.

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede

È costituita in Varese, in via Firenze n.8, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **"Associazione Sportiva Dilettantistica VARESE TRIATHLON S.B.R."**, spendibile nei confronti di terzi anche con la sigla **"ASD Varese Triathlon"**.

ARTICOLO 2 - Scopo ed oggetto sociale

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, promuove in via stabile e principale lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell'atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere altre attività diverse da quelle sopra elencate, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva.

Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività che si qualificano come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti ll'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione lle società affiliate.

L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici ell'ambito delle assemblee di settore federali.

I colori sociali sono il bianco ed il nero, singolarmente o in combinazione.

Articolo 3 - Durata

a durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera ell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Possono far parte dell'associazione, in qualita di soci solo le persone fisiche che partecipano alle ttività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che ano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile ndotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi ella lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, on l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione ubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana tletica Leggera e dei suoi organi.

iene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operative al rapporto associativo nedesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su pposito modulo.

3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione e ammesso appello all'assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. IL genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono al momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne e altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno ll'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede ociale, secondo le modalità stabilite nel! 'apposito regolamento.

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle restazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai ensi delle vigenti disposizioni di legge e con delibera del Consiglio Direttivo, rimborsi e/o indennità he potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto ll'entità e la complessità dell'impegno richiesto; nel caso la complessità, l'entità nonché la pecificità dell'attività richiesta non possa essere svolta dagli associati, sarà possibile assumere avoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonome.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

A. Dimissione volontaria;

B. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota ssociativa;

C. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei component! il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

D. Scioglimento dell 'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

2.Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contradditorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. IL provvedimento di rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3.L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il presidente;

c) IL consiglio direttivo;

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando e regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la meta più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine de! giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, e fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. IL presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. IL Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione e ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta

dinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno na Volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del lancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in erito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria e validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assembla straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo pasta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

IL consiglio direttivo e composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinate, volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. IL nsiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretarlo con funzioni di soriere. IL consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di ppartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si ovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni della Federazione di appartenenza e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP e non siano stati ssoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delie altre Federazioni sportive nazionali ad esso derenti a squalifiche o sospensioni per periodi! complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo e validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in arica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente e determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli ssociati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a man-care uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. IL consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta hiesta da almeno la meta dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

ono compiti del consiglio direttivo:

) dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola sclusione dei compiti che il presente statuto attribuisce all'assemblea;

) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

f) adottare i provvedimenti dl radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - IL presidente

IL presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - IL vicepresidente

IL vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - IL segretario

IL segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandate de! consiglio direttivo.

Articolo 20 - IL rendiconto

IL consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da ttoporre all'approvazione assembleare. IL bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva tuazione economico-finanziaria dell'associazione.

IL bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio ella trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **01/01** e terminano il **31/12** di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai pro-venti derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Articolo 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generate dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¼ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¼ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Norma di rinvio

Per quanta non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera a cui l'associazione affiliata è in subordine le norme del Codice Civile.

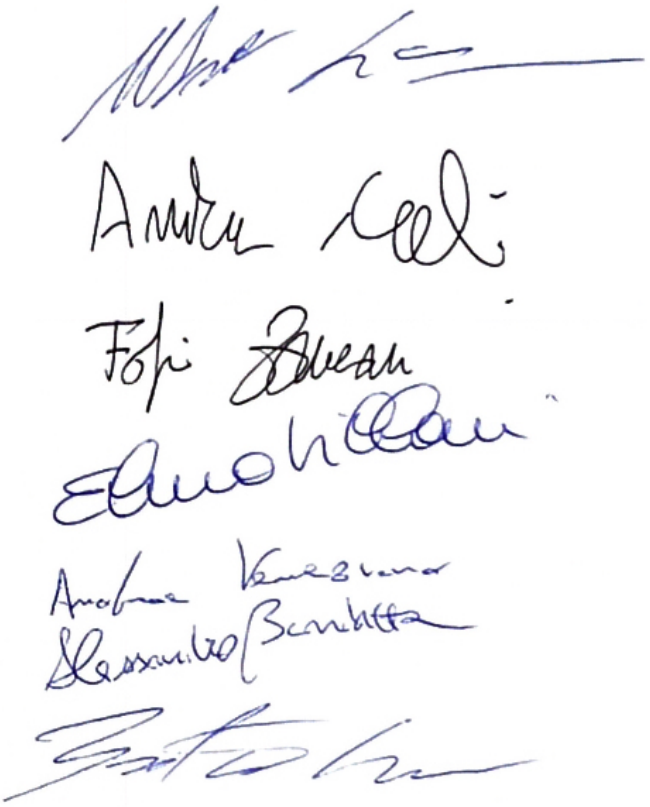

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Ufficio Territoriale di Varese
Registrato il 18.12.2023
al N° 1650 serie 3

per Delega del Direttore Provinciale
LA FUNZIONARIA
Gloria [illegible]